

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 25 luglio 2005, n. 3920

### **Conferma T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, n. 679/2004.**

*L'indicazione delle modalità di identificazione, per esibizione di un documento di identificazione o per conoscenza diretta, costituisce parte essenziale dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.*

*Omissis.*

2) La lista è stata esclusa perché nella autenticazione delle firme dei presentatori non sono state indicate le modalità di identificazione dei sottoscrittori.

In effetti il relativo spazio del modulo di raccolta delle firme risulta lasciato in bianco come è provato dalla esibizione nel presente giudizio del modello in questione (allegato n. 2 della produzione in atti della difesa dello Stato del 3 febbraio 2005).

3) La decisione appellata ha ritenuto che la carenza nella autenticazione delle modalità di individuazione dei sottoscrittori integri il difetto di uno degli elementi essenziali per la validità della autenticazione stessa (l'altro è costituito dalla attestazione che l'atto è stato sottoscritto in presenza del pubblico ufficiale che effettua la autenticazione) e da ciò ha fatto discendere, coerentemente, la incompletezza e l'invalidità della autenticazione e la legittimità del provvedimento di riconsunzione della lista elettorale “...” disposta dalla Sottocommissione elettorale circondariale di ... (cfr. il verbale n. 34 della seduta del 15 giugno 2004).

Il primo giudice ha richiamato sul punto precedenti in termini di questa Sezione sia con riguardo al procedimento ordinario di autenticazione di firme (Sezione Quinta n. 2652 del 9 maggio 2000) che con riguardo alla specifica materia elettorale (Sezione Quinta n. 3212 del 18 giugno 2001).

Tale indirizzo è condiviso dal Collegio che non ritiene vi siano motivi per discostarsene nel caso di specie.

In effetti quanto la speciale forza probatoria che l'ordinamento riconosce alla autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali per garantire in modo certo l'interesse pubblico alla correttezza e speditezza della competizione elettorale, poggia sulla sussistenza in fatto degli elementi essenziali qui ricordati mentre ogni altro vizio formale costituisce mero elemento di irregolarità senza che la sua mancanza determini la nullità della autenticazione.

La norma che disciplina l'autenticazione delle firme – oggi articolo 21 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 - testualmente dispone che “l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive”.

La indicazione delle modalità di identificazione costituisce, quindi, una parte essenziale della autenticazione delle firme, autenticazione che per poter produrre i suoi speciali effetti probatori deve precisare come l'identificazione è avvenuta per esibizione di un documento di riconoscimento o per conoscenza personale.

Di certo non può ammettersi, in un procedimento rigorosamente formale e caratterizzato da tempi ristretti, la carenza in assoluto delle modalità attraverso le quali è stata effettuata l'identificazione dei sottoscrittori di una lista elettorale.

In altri termini non esiste autenticazione di una firma se la stessa non risulta apposta in presenza dell'ufficiale autenticante previo accertamento della identità di chi sottoscrive. L'attestazione dell'ufficiale autenticante deve, poi, riguardare entrambe queste due circostanze di fatto.

4) Con puntualità il primo giudice ha, altresì, precisato che non possono assumere alcun rilievo mere presunzioni di conoscenza dei sottoscrittori da parte dell'ufficiale che provvede all'autentica, che non possono sostituire gli elementi suddetti cui la legge subordina il riconoscimento della fede privilegiata né, a maggior ragione, si può consentire la integrazione di elementi che per essere essenziali non possono essere integrati o sostituiti.

Parimenti, a fronte delle considerazioni sin qui esposte, non hanno alcun rilievo gli ulteriori dati ricavabili dai documenti presentati nella competizione elettorale (individuazione dei presentatori nell'apposito modulo, loro sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale autenticante e presentazione dei certificati elettorali di ciascuno) si tratta infatti di dati che, tutti, non sono stati resi certi nel procedimento in esame per la mancanza di una valida autenticazione.

Tanto basta per la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza appellata.

Omissis.